



			P	A
Presidente	Luca	Zaia		
Vicepresidente	Marino	Zorzato		
Assessori	Renato	Chisso		
	Roberto	Ciambetti		
	Luca	Coletto		
	Maurizio	Conte		
	Marialuisa	Coppola		
	Elena	Donazzan		
	Marino	Finozzi		
	Massimo	Giorgetti		
	Franco	Manzato		
	Remo	Sernagiotto		
	Daniele	Stival		
Segretario	Mario	Caramel		

Struttura amministrativa competente:
Direzione Enti Locali, Persone
Giuridiche e Controllo Atti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 686 del 24 maggio 2011

OGGETTO: Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi ordinari per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2011. (L.R. n. 2 del 03.2.2006, art. 6, c. 1 lett. a).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi spettanti alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane per il finanziamento di spese di gestione per l'esercizio di funzioni comunali ad esse trasferite dai Comuni associati.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

- A. L'art. 6, comma 1, lett. a), della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, (Legge Finanziaria 2006), prevede che la Giunta Regionale determini entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, i criteri per l'erogazione di contributi ordinari a favore delle gestioni associate costituite, per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli artt. 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs n. 267/2000, destinati al finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione.

L'associazionismo intercomunale rappresenta, lo strumento funzionale al recupero di competitività nel governo delle funzioni/servizi a livello locale. La possibilità di conseguire, tramite la cooperazione tra enti, una dimensione economicamente conveniente nell'erogazione dei servizi, è la condizione che garantisce effettiva integrazione di risorse e di adempiere alle competenze secondo principi di efficienza e di economicità.

Il sistema delle Autonomie Locali è interessato da profonde riforme amministrative individuate nell'attuazione del federalismo fiscale (L.42/2009) e nel D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n.122/2010, che è intervenuto innovando, seppur parzialmente, la disciplina in tema di associazionismo intercomunale, anticipando il DDL "Calderoli" che determinerà un'organica riforma delle disposizioni in materia di Enti Locali. L'art. 14, commi 25-31, del D.L. n. 78/2010 ha previsto l'esercizio in forma associata obbligatoria per le funzioni fondamentali, nella forma della convenzione e dell'Unione da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e per i Comuni appartenenti alle Comunità Montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. Pertanto, la creazione di livelli intermedi di governo locale per l'esercizio in forma associata di servizi e funzioni comunali, rappresenta la risposta concreta all'erogazione dei servizi alle collettività, in un contesto di scarsità di risorse umane e finanziarie.

La Regione del Veneto ha da tempo avviato una politica di incentivazione al fine di promuovere la diffusione di gestioni associate per favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale di funzioni e servizi tra Comuni, privilegiando le forme associative che per loro natura giuridica comportano un certo grado di integrazione, più specificatamente nelle modalità di gestione dei servizi e delle funzioni.

Tenuto conto del ruolo svolto dalle Unioni di Comuni e dalle Comunità Montane rispetto alle altre gestioni associate di natura contrattuale (convenzioni) si ritiene di privilegiare tali forme di gestione sovracomunale nell'erogazione di contributi ordinari annuali a sostegno delle spese di funzionamento in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni comunali. Negli ultimi anni l'esperienza dell'associazionismo tramite l'Unione ha evidenziato che per migliorare la produttività gestionale, è necessaria l'individuazione di un unico ambito territoriale plurifunzionale che rivesta il carattere dell'adeguatezza organizzativa e dimensionale. In continuità con il precedente anno questo obiettivo viene perseguito con i punteggi attribuiti ai fattori di aggregazione, privilegiando gli Enti che raggiungono livelli di aggregazione adeguata.

Pertanto, considerate le recenti modifiche a livello statale della normativa in materia di esercizio associato di funzioni che saranno recepite in un prossimo Programma di riordino regionale, si ritiene di prolungare per un anno l'operatività, nel suo impianto complessivo, della disciplina dei contributi ordinari, introducendovi però alcune specificazioni per quanto riguarda le funzioni fondamentali per rendere più selettiva e premiante l'erogazione dei contributi.

La legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 ha stanziato per il fondo ordinario l'importo di € 1.350.000,00. Considerato che in base alla recente sentenza n. 326 in data 17.11.2010 della Corte Costituzionale, le Comunità Montane hanno nuovamente titolo al pari delle Unioni di Comuni, per accedere anche ai fondi statali per l'associazionismo intercomunale, si propone di ripristinare la percentuale di riparto (già adottata nell'anno 2008 e precedenti) nella misura del 60% delle risorse (pari a € 810.000,00) alle Unioni di Comuni e nella misura del 40% (pari a € 540.000,00) alle Comunità Montane. Ciò in ragione del maggior numero di funzioni e servizi comunali gestiti dalle Unioni di Comuni e dai relativi impegni di spesa.

B. La Giunta Regionale è tenuta quindi a definire i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi ordinari annuali e le modalità operative per la presentazione delle domande, con riguardo ai seguenti aspetti:

1. Soggetti destinatari del contributo:

Sono destinatarie del contributo ordinario annuale:

- le Unioni di Comuni previste dall'art. 32 del D.Lgs n. 267/2000, costituite alla data del 01/01/2011 che esercitano effettivamente almeno tre funzioni o servizi comunali rientranti nell'elenco di cui all'**Allegato A**, per un periodo non inferiore a 5 anni.
- le Comunità Montane che siano state delegate dai Comuni appartenenti alle stesse, per un periodo non inferiore a 5 anni, a svolgere funzioni o servizi comunali, attivati alla data del 01/01/2011, rientranti nell'elenco di cui all'**Allegato A**.

Nei casi di conferimento delle funzioni/servizi e di cessazione dell'affidamento in gestione associata nel corso dell'esercizio, saranno oggetto di valutazione le funzioni/servizi effettivamente gestite in forma associata per un periodo non inferiore a nove mesi.

2. Determinazione criteri di attribuzione del contributo

Nel Veneto, attualmente, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane coprono diverse aree del territorio e con strutture diversificate in relazione al numero di Comuni associati, all'ambito demografico di riferimento, all'entità dei servizi svolti in forma associata. Per tener conto di queste diversità si ritiene che l'attribuzione dei contributi non possa basarsi solo sull'entità delle spese di funzionamento sostenute, ma debba considerare anche le situazioni specifiche di aggregazione determinate dal numero di Comuni associati, dall'entità demografica, dal tipo e numero di funzioni esercitate e dalla densità demografica.

Con riguardo a questi elementi si ritiene di privilegiare i conferimenti di delega alla Comunità Montana per la gestione associata di servizi da parte del maggior numero di Comuni appartenenti alla stessa.

Pertanto il contributo ordinario, destinato a sostenere le Unioni di Comuni e le Comunità Montane nelle spese di funzionamento per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni, è così determinato:

a) *Per Unioni e Comunità Montane:*

una quota, pari al 30% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti per l'esercizio associato di funzioni, di cui all'**Allegato A**, impegnate nel Bilancio dell'Ente nell'esercizio 2010 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. Gli enti sono tenuti in ogni caso a trasmettere una copia del bilancio consuntivo 2010 alla Direzione Enti Locali, ad avvenuta approvazione.

b) *Per le Unioni di Comuni:*

➤ una quota, pari al 35% del fondo, è attribuita in ragione dei seguenti fattori di aggregazione

1) Entità demografica dell'Unione (abitanti residenti al 31.12.2010)

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

- fino a 5.000 abitanti.....	1 punto
- da 5.001 a 10.000 abitanti.....	2 punti
- da 10.001 a 20.000 abitanti.....	3 punti
- da 20.001 a 30.000 abitanti.....	2 punti
- oltre 30.000 abitanti.....	1 punto

2) Numero di Comuni associati

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

- Unioni costituite da 2 Comuni	1 punto
- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni	2 punti
- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni di cui almeno 2 sotto i 3000 abitanti	3 punti
- Unioni costituite da oltre 5 Comuni.....	4 punti
- Unioni costituite da oltre 5 Comuni di cui almeno 5 sotto i 3000 abitanti.....	5 punti

3) Densità demografica

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

fino a 100 ab/Kmq.....	5 punti
da 100 a 200 ab/Kmq.....	4 punti
da 200 a 300 ab/Kmq.....	3 punti
da 300 a 500 ab/Kmq.....	2 punti
oltre 500 ab/Kmq.....	1 punto

➤ una quota, pari al 35% del fondo, è attribuita in ragione del seguente fattore di aggregazione:

Numero di funzioni e/o servizi conferiti all'Unione

Ai fini del contributo si computano le sole funzioni/servizi che rientrano nell'elenco di cui all'**Allegato A** e che soddisfano le seguenti condizioni:

- sono stati trasferiti all'Unione da parte di tutti i Comuni aderenti alla forma associativa;
- sono effettivamente gestiti con carattere di continuità e con impegni di spesa a carico del bilancio della forma associativa. A tal fine sono considerati gli interventi "Personale" e/o "Prestazioni di servizi" che presentano un impegno di spesa adeguato alla popolazione servita e alla tipologia della funzione comunale.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito secondo la tabella di cui all'**Allegato A**. Si precisa, inoltre, che il punteggio massimo per servizio è di 2 punti e per funzione di 5 punti e sarà attribuito punteggio solo alle funzioni corrispondenti a quelle indicate nella tabella.

c) *Per le Comunità Montane:*

- una quota, pari al 70% del fondo, è attribuita in ragione dei seguenti fattori di aggregazione:

1) Numero di Comuni associati

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

Delega conferita da un numero di Comuni inferiore al
50% degli appartenenti alla Comunità Montana.....1 punto

Delega conferita da un numero di Comuni superiore al
50% degli appartenenti alla Comunità Montana.....2 punti
Delega conferita da tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana.....3 punti

2) Numero di funzioni e/o servizi delegati alla Comunità Montana

Ai fini del contributo si computano i soli servizi che rientrano nell'elenco di cui all'**Allegato A**, secondo la quantificazione contenuta nella stessa tabella. Si precisa, inoltre, che il punteggio massimo per servizio è di 2 punti e per funzione di 5 punti.

In applicazione ai parametri sopra indicati, si giungerà alla definizione dell'importo spettante a ciascuna Unione di Comuni e Comunità Montana a titolo di contributo ordinario annuale per il sostegno delle spese di funzionamento per l'esercizio associato di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni.

3. Presentazione delle domande

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario per l'anno 2011, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Unione o della Comunità Montana, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti – Cannaregio, n.23 – 30121 Venezia (VE), va trasmessa entro il termine del 01/08/2011.

Alla domanda redatta sulla modulistica, **Allegati B, B1** (per le Unioni di Comuni), e **C, C1** (per le Comunità Montane) al presente provvedimento, debitamente compilata e sottoscritta e scaricabile dal sito web della Direzione Enti Locali (www.regione.veneto.it), dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia autentica dello statuto dell'Unione aggiornato con le modifiche intervenute alla data di presentazione della domanda; (qualora i medesimi statuti siano già stati trasmessi alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi unitamente alla dichiarazione che non hanno subito variazioni); copia conforme della delibera consiliare dei Comuni di trasferimento della funzione o del servizio all'Unione e relativa delibera di accettazione del trasferimento e di attivazione della funzione/servizio da parte del competente organo dell'Unione di Comuni (per i nuovi trasferimenti/attivazioni di funzioni/servizi);
- b) copia conforme della delibera consiliare dei Comuni di delega alla Comunità Montana dell'esercizio in forma associata della funzione o del servizio e relativa delibera di accettazione della delega affidata, da parte del competente organo della Comunità Montana (qualora le

medesime delibere siano già state trasmesse alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi).

La modulistica (**Allegati B, C e B1, C1**) e la documentazione sopra descritta è ritenuta valida ai fini istruttori anche per l'assegnazione dei fondi statali per l'associazionismo comunale attribuiti alla Regione Veneto, che sarà effettuata con apposito provvedimento.

Pertanto, si ritiene di riservare, successivamente al 01/08/2011, ad altro provvedimento deliberativo, l'assegnazione dei contributi agli Enti richiedenti, in esito alle risultanze istruttorie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTO l'art. 6, comma 1 lett. a), e comma 5 della L.R. n. 2 del 03/2/2006.

VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.

VISTI gli artt. 28, 32, 33 del D.L.gs. 267/2000.

VISTO l'art. 2 del D.P.R. n. 194/1996.

VISTO il parere espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 03.05.2011.

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati comprensivi degli **Allegati A – B - C e Allegati B1 e C1**, parti integranti del provvedimento, per l'assegnazione e l'erogazione alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane dei contributi ordinari per l'anno 2011, di cui all'articolo 6, c.1 lett. a) della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, a sostegno delle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento di funzioni e/o servizi ad essi affidati dai Comuni;
2. di determinare in euro 1.350.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale delle Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100776 del bilancio 2011 "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali (art. 6 c.1. lett. a) L.R. 03/02/2006, n.2";
3. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia